

CITTA' DI AMANTEA
(Provincia di Cosenza)



REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DI PRIMA VENDITA
DEL PESCE DI GIORNATA

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 29 ADOTTATA DAL CONSIGLIO
COMUNALE NELLA SEDUTA DELL' 23.07.2010**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PUNTO DI PRIMA VENDITA DEL PESCE DI GIORNATA

(Approvato con atto C.C. n)

Art. 1 (Oggetto)

Il presente regolamento disciplina le forme di assegnazione e le modalità di utilizzazione degli spazi di vendita dei prodotti ittici freschi nel Mercato Coperto del capoluogo, dotato di tutti gli arredi e le attrezzature per come prescritto dal Servizio Veterinario dell'ASP di Cosenza distretto di Amantea con nota acquisita al prot. Del Comune in data 20.05.2010 n. 9739

ART. 2 (Attività ammesse)

Nella area di cui all'art.1 è consentita esclusivamente la vendita al minuto del prodotto giornaliero pescato da operatori muniti di licenza professionale, che siano residenti nel Comune di Amantea e che approdino sulle spiagge del Comune stesso.

E' vietata la vendita dei prodotti ittici di diversa origine.

Il quantitativo massimo di pescato posto in vendita da ciascun operatore dovrà essere conforme alle normative comunitarie vigenti in materia ed attestato dall'autocertificazione redatta al momento dello sbarco.

Per le specie per le quali è richiesta la denuncia e la presenza dell'autorità marittima i pescatori dovranno provvedere e non potranno mettere in vendita il prodotto senza l'attestazione prevista.

ART. 3 (Destinazione dei banchi di vendita)

I banchi di vendita sono identificati con una numerazione progressiva dal n. 1 al n.6 come risulta dalla planimetria allegata al presente atto sotto la lettera A. Gli stessi possono variare di numero.

ART. 4 (Requisiti degli operatori ammessi alla vendita)

L'assegnazione dei banchi di vendita può avvenire esclusivamente a favore degli operatori che possiedano i seguenti requisiti:

- 1) essere residente nel Comune di Amantea da almeno 5 anni o, nel caso di società di qualsiasi genere, avere la sede nel Comune di Amantea da almeno 5 anni;
- 2) essere proprietario di almeno una barca **immatricolata**;
- 3) essere imbarcato e risultare come tale dall'apposito registro;
- 4) svolgere attività di pesca professionale in modo fiscalmente prevalente rispetto a qualsiasi altra attività, anche nel caso di socio di cooperativa.

Nel caso in cui la domanda di assegnazione venisse presentata da una cooperativa di pesca la stessa dovrà garantire il rispetto degli stessi requisiti in capo al soggetto che verrà indicato dalla cooperativa medesima quale assegnatario del posto.

Art.5 (Selezione degli operatori ammessi alla vendita)

Nel caso in cui gli operatori in possesso dei requisiti di cui al comma precedente che abbiano formalmente manifestato interesse ad utilizzare l'area suddetta per la vendita dei propri prodotti **risultassero essere in numero maggiore rispetto ai banchi di vendita disponibili e non fosse possibile un accordo condiviso e sottoscritto da tutti gli interessati, la Giunta Comunale predisporrà le opportune forme di selezione concorsuale in base a criteri di trasparenza e di parità di trattamento.**

Costituirà comunque motivo di prelazione nella assegnazione del banco la circostanza di aver svolto attività di prima vendita del pescato in modo continuativo negli ultimi tre anni nel Comune di Amantea. Coloro che risulteranno in possesso del predetto requisito diverranno immediatamente assegnatari del posto.

Art.6

(Concessione dei banchi di vendita)

La concessione dei banchi di vendita, a favore dei soggetti aventi diritto in base alle norme che precedono, avverrà attraverso la stipula di apposita convenzione contenente:

- a) l'individuazione del banco di vendita specificamente affidato in concessione;
- b) il richiamo degli obblighi e delle responsabilità di carattere generale previsti dal presente regolamento;
- c) la determinazione del canone di concessione.

La durata della concessione è stabilita in anni uno ed è rinnovabile su istanza degli interessati.

All'atto della concessione, il soggetto assegnatario dovrà presentare ricevuta di pagamento del posteggio determinata dalla TOSAP dalla TARSU e da un corrispettivo idoneo a coprire il valore di tutte le attrezzature di proprietà del Comune affidate in concessione.

ART. 7

(Modalità di vendita)

Gli assegnatari potranno occupare soltanto il banco di vendita assegnato. E' vietata la cessione o lo scambio del banco assegnato

Al banco di vendita dovrà essere presente il comandante della barca, ovvero, nel caso di cooperativa di pescatori, almeno un socio della cooperativa. Tali soggetti potranno essere coadiuvati ed il comandante di barca potrà essere sostituito da un proprio familiare o da altra persona che collabora normalmente sul natante impiegato per le operazioni di pesca.

L'attività di vendita avviene sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del concessionario.

ART. 8

(Orari di vendita)

L'orario di vendita viene determinato dal Sindaco con ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 7 del D.Lgs n. 267/2000 previa concertazione con tutte le categorie interessate.

In sede di prima applicazione esso viene determinato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

ART. 9

(Esposizione e conservazione dei prodotti)

I prodotti ittici esposti nel banco devono essere muniti di cartellino contenente le indicazioni di legge, con la quantità di ghiaccio adeguata alle circostanze per assicurarne la conservazione alla dovuta temperatura e nel rispetto di ogni altra disposizione vigente in materia di igiene degli alimenti di origine animale, comprese le eventuali prescrizioni impartite dal competente servizio della ASP di Cosenza distretto di Amantea .

E' vietata la pulizia del pesce anche per la vendita.

E' vietata la vendita di molluschi eduli lamellibranchi ed altro, come dalla lettera C del punto 3 delle prescrizioni del dirigente veterinario dell'ASP.

ART. 10

(Oneri di pulizia e manutenzione della struttura)

Tutti gli assegnatari sono responsabili in solido della manutenzione ordinaria dell'area. In particolare essi sono tenuti, a propria cura e spese, a conservare in buon stato di efficienza le attrezzature indicate nell'inventario allegato sub A), con particolare riguardo alla macchina del ghiaccio, oltre ai banchi di vendita assegnati individualmente.

A conclusione del turno di vendita, gli operatori dovranno lasciare il banco ad essi assegnato e l'area adiacente completamente puliti e disinfettati e depositare i rifiuti prodotti, raccolti in appositi sacchetti di plastica chiusi, negli appositi contenitori che verranno successivamente svuotati a cura dei servizi comunali di raccolta.

Tutti gli assegnatari sono responsabili in solido della pulizia dell'intera del mercato del pesce che dovrà essere effettuata a loro cura.

ART. 11
(Vigilanza)

Il servizio di vigilanza sulle attività di vendita all'interno dell'area è svolto dal Corpo di Polizia Municipale e dagli altri organi previsti dalla legge. Il servizio di vigilanza igienico-sanitaria è demandato a competenti organi sanitari.

ART. 12
(Responsabilità civile dei concessionari)

I concessionari dei banchi di vendita sono tenuti in via diretta ed esclusiva al risarcimento di tutti i danni causati al Comune o ai clienti da loro stessi o dalle persone coadiuvanti di cui al precedente art. 7 o derivanti dal prodotto in vendita o dalle attrezzature di loro proprietà introdotte nell'area del mercato.

ART. 13
(Utenze)

L'Amministrazione Comunale provvederà a garantire la fornitura di energia elettrica e di acqua potabile necessaria per il funzionamento della area di vendita, stipulando in nome proprio i relativi contratti con gli enti erogatori.

ART. 14
(Canoni di concessione)

Il canone annuo viene determinato in euro 100,00

La misura del canone di base, come determinata nelle forme di cui al comma precedente, rimane comunque soggetta ad aggiornamento annuale in base alla variazione accertata dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente.

Il pagamento del canone avverrà con rate semestrali anticipate entro il giorno 10 del primo mese successivo a quello della stipula della convenzione.

Di anno in anno il servizio comunale competente provvederà all'adeguamento del canone ed alla determinazione del rimborso dei servizi.

ART. 15
(Revoca della concessione)

Il Comune dispone la revoca della concessione del banco di vendita nei confronti degli operatori che:

- a) non utilizzino il banco per due mesi consecutivi ;
- b) si rendano inadempienti per oltre 30 giorni dal termine di scadenza stabilito per il pagamento del canone e per il rimborso delle utenze relative all'utilizzo del banco;
- c) perdano i requisiti previsti dall'art.4 del presente regolamento;
- d) si rendano altrimenti responsabili di gravi e reiterate violazioni alle norme del presente regolamento.

ART. 16
(Sanzioni)

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, quando il fatto non sia già previsto come illecito da altre normative, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, con le modalità previste dalla legge 24.11.1981, n° 689 e successive modifiche.